Comune di Mongrassano

Provincia di Cosenza

Regolamento del Consiglio Comunale

Capo I
Organizzazione del Consiglio Comunale

Art. 1
Finalità

1. Il Consiglio comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste dal D.lgs. 18/8/2000, n° 267 e ss.mm.ii. e dei principi stabiliti dallo statuto.

Art. 2
Funzioni di indirizzo politico-amministrativo, competenze e controllo

1. Il Consiglio comunale definisce i propri indirizzi di controllo politico -amministrativi secondo i principi affermati dallo statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano l'attività.
2. Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
3. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
   a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, del D.lgs 18/8/2000, n° 267 e ss.mm.ii., inerente l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
   b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
   c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
   d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
   e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
   f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
   g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
   h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
   i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
   l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituisca-

no mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
n) referendum per l'abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio comunale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 37 dello Statuto comunale;
o) promuove, in conformità allo statuto e con le forme stabilite da apposito regolamento, la partecipazione dei cittadini su questioni di interesse comune per lo sviluppo civile, sociale, ed economico della comunità;
p) Adegua le linee programmatiche dell'azione amministrativa con le modalità previste dalla Statuto comunale.

4. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali, alla loro surrogazione ed alla supplenza nel caso di sospensioni di diritto.
5. Il Consiglio elegge i componenti delle Commissioni da esso istituite e comunque di tutte le Commissioni in cui è prevista la presenza dei consiglieri.
6. Il Consiglio comunale esercita la funzione di controllo dell'attività del Comune con le modalità stabilite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti. In particolare:
   a) la verifica delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;
   b) l'esame del rendiconto ("*conto consuntivo*") della gestione;
   c) la relazione annuale del Difensore Civico, ove istituito, e le relazioni annuali e periodiche del Revisore dei conti.
7. L'attività di controllo politico amministrativo è esercitata dal Consiglio comunale che si avvale delle Commissioni consiliari, di quelle di indagine e di quelle di controllo e garanzia, se istituite.
8. I Consiglieri comunali hanno diritto di effettuare l'attività conoscitiva e di sindacato ispettivo di cui all'art. 43 del D.lgs 18/8/2000, n° 267 e ss.mm.ii. ed, ottenutane risposta, possono informare il Presidente di quanto viene da loro accertato e valutando con lo stesso se sussistano le condizioni per riferire all'assemblea, in relazione alla rilevanza - o meno - dell'esito della loro attività.
9. Il Consiglio si avvale inoltre per il suo controllo sull'attività del Comune delle relazioni e dei referti dell'organo di revisione economico-finanziaria.
10. Il Consiglio tiene conto delle segnalazioni relative a disfunzioni ed irregolarità, effettuate dal difensore civico, se presente, e dal Revisore dei conti, assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.

Art. 3
Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali, relative alla interpretazione di norme del presente regolamento, da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, nel corso della adunanza, sono sottoposte al Presidente che, qualora lo ritenga, sospende brevemente la seduta, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate, chiedendo il parere all'ufficio competente. Le eccezioni saranno sottoposte eventualmente al

Consiglio il quale decide, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. Le eccezioni relative alla interpretazione delle norme di cui al presente regolamento, sollevate da consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, sono presentate, per iscritto al Presidente che, acquisito il parere dell'ufficio competente, le sottopone al Consiglio il quale decide, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 4
Durata in carica

1. Il Consiglio comunale dura in carica per un periodo di cinque anni, sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 5
La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. La parte principale della sala, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.

Art. 6
Prima adunanza del Consiglio

1. In conformità a quanto dispone l’art. 40, comma 1, del D.lgs. 18/8/2000, n° 267 e ss.mm.ii., la prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni deve essere convocata dal Sindaco eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. In detta prima seduta, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, procede:
   a) all’esame della condizione degli eletti;
   b) al riscontro della sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità ed alla conseguente surroga;
   c) al riscontro del verificarsi di eventuali cause di ineleggibilità sopravenute ovvero di cause di incompatibilità, originarie o sopravvenute, nei quali casi provvede alla contestazione agli interessati;
   d) alla convalida di coloro per i quali non si è riscontrata alcune delle cause di cui alle precedenti lett. b) e c);
3. Nella seduta di insediamento, il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana. In tale occasione, distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
4. Dopo il giuramento il Sindaco comunica al Consiglio i componenti della Giunta comunale, dallo stesso nominati e può illustrare il suo programma di mandato.

Capo II
Il Presidente

Art. 7
Presidenza delle adunanze

1. Il Sindaco è il presidente delle adunanze del Consiglio comunale.

Art. 8
Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del presente regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente ne assicura il buon andamento e si ispira a criteri di imparzialità e democrazia, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

Art. 9
Presidente - sostituzione

1. Nel caso di assenza, impedimento temporaneo, sospensione dalla carica del Sindaco, il vice Sindaco, qualora nominato tra i Consiglieri Comunali, lo sostituisce nelle funzioni di presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.
2. Il Vice Sindaco svolge inoltre le funzioni di Presidente del Consiglio nel caso di cessazione dalla carica del Sindaco per una delle cause previste dall'art. 59 del D.lgs 18/8/2000, n° 267 e ss.mm.ii., sino all’elezione del nuovo Consiglio.
3. Ove anche il Vice Sindaco sia assente o impedito, la presidenza spetta all’assessore più anziano d’età degli assessori presenti e, in mancanza di assessori, al consigliere più anziano tra i presenti. É consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra di voti sommando i voti di lista individuali. A parità di voti, prevale il più anziano di età.

Capo III
Consiglieri

Art. 10
Diritto d’iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio comunale.

2. I consiglieri hanno facoltà di chiedere la convocazione del Consiglio comunale. La richiesta deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.
3. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nelle competenze del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.
4. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs 18/8/2000, n° 267 e ss.mm.ii., e ne informa la Giunta. Il Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.
5. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
6. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in scritto, al Sindaco, entro il giorno precedente quello dell'adunanza, salvo che si tratti di proposte di variazione di limitata entità non comportanti l'obbligo dei pareri di regolarità tecnica e/o contabile. Nel qual caso possono essere presentate, in scritto, al Presidente nel corso della seduta.

Art. 11
Comunicazioni - Interrogazioni - Interpellanze – Mozioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Dopo l'intervento del Presidente, un consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.
3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore ai dieci minuti per ogni argomento trattato.
4. Le interrogazioni, interpellanze e mozioni, consistono rispettivamente:
   a) richieste rivolte al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato;
   b) domande rivolte al Sindaco per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta, di quella della Giunta o dei dirigenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari
   c) proposte di deliberazioni inerenti materie di competenza del consiglio Comunale per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto. Può contenere richiesta di un dibattito politico – amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune al fine di pervenire a decisioni su di essi. Può avere in fine per scopo la formulazione di un voto in merito ai criteri seguiti o che si intendono seguire nella trattazione di determinati argomenti o di un voto politico amministrativo sui fatti e problemi ai quali la comunità locale è interessata.
5. Ciascun Consigliere può firmare mozioni o interpellanze presentate da altri, ma la facoltà di svolgerle spetta solo al primo firmatario, che costituisce il proponente.

6. Nel caso di sua assenza, rinuncia o impossibilità a svolgerle, tale facoltà passa al successivo firmatario, che ne diventa il primo a tutti gli effetti.
7. Alle interrogazioni, interpellanze e mozioni, il Sindaco o l'Assessore da lui delegato risponde, entro trenta giorni. La risposta è data, anche oralmente nell'ordine della data di presentazione, nella prima adunanza del Consiglio che si tiene entro il termine di cui sopra, purché l'interrogazione sia pervenuta almeno 5 giorni prima dell'avviso di convocazione. Nel caso in cui entro il termine predetto non si tengano adunanze del Consiglio, la risposta è data per iscritto.
8. Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Presidente può dare risposta immediata se dispone degli elementi necessari, in caso contrario si riserva di dare risposta scritta all'interrogante entro trenta giorni da quello di presentazione.
9. Nel caso che l'interrogazione, interpellanza o mozione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario. L'unica replica concessa anche per l'interpellanza o mozione è sempre di non oltre 10 minuti.
10. L'esame delle stesse viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua richiesta, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
11. Non sono ammesse mozioni, interpellanze e interrogazioni formulate con frasi ingiuriose sconvenienti. Non sono ammesse inoltre interpellanze e interrogazioni relative ad argomenti estranei ai compiti ed agli interessi diretti o indiretti del Comune.
12. Qualora ritenga di non accettare lo svolgimento di una mozione o di un'interpellanza, il Presidente del Consiglio, adducendone le ragioni, ne avvisa in tempo il Proponente, il quale ha facoltà di appellarsi al Consiglio.

Il Consiglio, dopo aver sentito il Proponente e il Presidente del Consiglio per un tempo di dieci minuti ciascuno, decide per alzata di mano senza ulteriore discussione.

Art. 12
Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo, ivi comprese quelle che riguardano le aziende e/o istituzioni costituite dal Comune, i consorzi, gli enti e le società cui l’ente partecipa.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso, di consultazione e di rilascio di copie di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi.
3. L'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti, è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale ed ai responsabili preposti ai singoli uffici e servizi.
4. L’Amministrazione Comunale è tenuta comunque a garantire che il diritto del consigliere possa essere esercitato anche direttamente, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

5. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 13
Entrata in carica

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte dell'organo elettorale preposto secondo il vigente ordinamento elettorale, ovvero in caso di surrogazione non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
2. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, della carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti.
3. In caso di contestazione si osservano le procedure dell'art. 69 del D.lgs. 18/8/2000, n° 267 e ss.mm.ii..

Art. 14
Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica devono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta indirizzata al Consiglio comunale, ed allo stesso rimessa tramite il Sindaco. Le dimissioni devono essere presentate personalmente o per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni, al protocollo dell'ente.
2. Non è necessario che la comunicazione delle dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono comunque essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 15
Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dal D.lgs. 18/8/2000, n° 267 e ss.mm.ii., il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal D.lgs. 18/8/2000, n° 267 e ss.mm.ii., come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità prevista dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui alla legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3. I consiglieri comunali sono rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, per gravi o persistenti violazioni di legge, per gravi motivi di ordine pubblico.
4. I consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica nei casi di cui all'art. 59 del D.lgs. 18/8/2000, n° 267 e ss.mm.ii.. La decadenza dalla carica si verifica anche nel caso di sanzione penale irrogata su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale.
5. Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi e adotta le deliberazioni conseguenti.
6. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 16
Sospensione dalla carica - Sostituzione

1. I consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando sopravviene, dopo l'elezione, una delle condizioni previste dall'art. 59 del D.lgs. 18/8/2000, n° 267 e ss.mm.ii., sempre che non si verifichi una delle cause di decadenza di cui al precitato D.lgs n° 267/2000 e ss.mm.ii..
2. Il Prefetto, accertata la sussistenza di una causa di sospensione provvede a notificare il provvedimento al Consiglio comunale, in persona del Sindaco. Il Sindaco dispone la notifica di copia del provvedimento al consigliere sospeso e procede alla convocazione del Consiglio comunale.
3. Il Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.
4. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.

Art. 17
Deleghe del Sindaco ai Consiglieri

1. Il Sindaco quale ufficiale di governo può conferire delega per le funzioni previste dall'art. 54 del D.lgs. 18/8/2000, n° 267 e ss.mm.ii. ad un consigliere comunale per l'esercizio di tali funzioni.
2. Il Sindaco comunica al Prefetto le deleghe conferite.
3. Nel provvedimento sono indicate le funzioni delegate. Il provvedimento è sottoscritto, per accettazione dell'incarico, dal delegato. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di motivazione

Art. 18
Aspettative, Permessi ed Indennità spettanti ai consiglieri

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal D.lgs. 18/8/2000, n° 267 e ss.mm.ii..
2. Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.
3. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dal D.lgs. 18/8/2000, n° 267 e ss.mm.ii., non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del consiglio comunale.
4. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco o dal Presidente del consiglio a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 19
Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale é tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal capogruppo al quale appartiene il consigliere assente. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.
3. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale.
4. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nel corso dell'anno solare senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere, ha l'obbligo di comunicare per iscritto all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. In ogni caso, scaduto tale termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro dieci giorni.

Art. 20
Astensione facoltativa ed obbligatoria

1. I consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione. Sono considerati astenuti i consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione.
2. I consiglieri comunali devono astenersi dal voto per argomenti posti all'ordine del giorno quando sussiste interesse proprio, dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.

3. I consiglieri astenuti di cui ai commi precedenti concorrono alla formazione del numero legale (quorum strutturale) dei presenti per la validità della seduta; ma non si computano nel numero dei votanti.
4. I consiglieri obbligati ad astenersi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 21
Funzioni rappresentative

1. I consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Presidente e da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.
3. La delegazione consiliare viene costituita dal Presidente.

Art. 22
Costituzione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare. Un singolo consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi, rende apposita dichiarazione di formare un gruppo autonomo.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Segretario, o in sede consiliare il nome del capogruppo e le eventuali variazioni dello stesso; in mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo che ha riportato il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.

Art. 23
Conferenza dei capigruppo.

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo, non vincolante, del Consiglio comunale che concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. Il Sindaco può sottoporre al parere della conferenza dei capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno, argomenti di particolare interesse.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o dal Vice Sindaco; alla riunione partecipa il Segretario ed assistono i funzionari comunali richiesti dal Sindaco.
4. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.

Art. 24
Composizione delle Commissioni consiliari

1. Le Commissioni Consiliari, aventi funzioni referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio, sono

composte da un rappresentante per ogni gruppo consiliare.
2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.

Art. 25
Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio, sulla base delle designazioni pervenute da parte dei Gruppi Consiliari ed in conformità alle stesse, può nominare le Commissioni consiliari permanenti.
2. Le commissioni consiliari permanenti nell'ambito delle materie di rispettiva competenza verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio.
3. Esse esercitano altresì il controllo politico – amministrativo sull'andamento delle Aziende speciali, delle Istituzioni, delle società di capitali partecipate dal Comune, nonché sui soggetti concessionari dei servizi pubblici.
4. Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di accesso agli atti degli uffici e servizi comunali per effettuare le verifiche, i controlli e gli accertamenti e possono disporre per l'esercizio delle loro funzioni di audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il Sindaco, gli Assessori, i responsabili degli uffici e servizi ed il Segretario, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle commissioni, senza diritto di voto.
5. Alle richieste delle commissioni consiliari non può essere opposto il segreto d'ufficio o il riserbo, salvo che per le categorie di atti previste dalla legge.
6. La Commissione trasmette al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale relazioni informative sui risultati dell'attività esercitata.
7. Il Sindaco ovvero il Presidente del Consiglio Comunale non può essere nominato componente delle Commissioni permanenti ordinarie, seppur rappresentati all'interno delle stesse.
8. I lavori delle commissioni non sono pubblici.

Art. 26
Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali

1. Il Consiglio può istituire - con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti - commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.
2. I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.
3. I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente della commissione, che sarà sottoposta all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito
4. Le Commissioni di cui al presente articolo sono composte da due rappresentanti per ogni gruppo consiliare.
5. Il Sindaco ovvero il Presidente del Consiglio Comunale non può essere nominato com-

ponente delle Commissioni predette.
6. I lavori delle commissioni non sono pubblici.

Capo IV
Funzionamento del Consiglio Comunale

Art. 27
Convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale é effettuata dal Sindaco. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco la convocazione viene effettuata dal vice Sindaco.
2. Il Sindaco, qualora si verifichi il caso previsto dall'art. 10, comma 2, del presente Regolamento, è tenuto, altresì, a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 28
Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale é disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza sia di prima che di seconda convocazione, della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando é previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d'urgenza.
4. Il Consiglio comunale è convocato in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale e della relazione revisionale programmatica, del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente, della verifica degli equilibri di bilancio, delle modifiche statutarie. É convocato in sessione straordinaria in tutti gli altri casi.
5. Il Consiglio é convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza. In tal caso la convocazione può essere fatta anche a mezzo di telegrammi o mediante fax con un anticipo di almeno 24 ore.

Art. 29
Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno ed è pubblicato, a cura della Segreteria, all'albo del Comune almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.
2. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai consiglieri comunali.

4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
5. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 35. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
6. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze – inclusi quelli aggiuntivi – viene inviata, a cura della Segreteria, al Prefetto, alla stazione dei Carabinieri. Sarà inoltre reso pubblico alla cittadinanza attraverso l'affissione di manifesti, indicando il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio.
7. L'ordine del giorno é inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 30
Consegna e modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri, a mezzo di un messo comunale, anche a persona con gli stessi conviventi.
2. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provvede a recapitare tempestivamente tali documenti.
3. Fino a quando non é effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, per mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
4. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per l'adunanza, mentre per quelle straordinarie l'avviso va consegnato almeno tre giorni prima.
5. L'avviso di convocazione per le adunanze urgenti può essere fatto anche per mezzo di telegrammi o mediante fax con un anticipo di almeno 24 ore.
6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
7. I motivi dell'urgenza delle convocazioni e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma sesto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso di rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in questo é stato deciso.

8. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione é sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.
9. Nei casi di rinvio o di soppressione di una seduta consiliare, la comunicazione ai Consiglieri andrà fatta entro il giorno precedente la data di convocazione del Consiglio comunale stesso.

Art. 31
Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale:
   a) almeno due giorni lavorativi prima in caso di adunanze ordinarie;
   b) almeno un giorno lavorativo prima in caso di adunanze straordinarie;
   c) almeno dodici ore prima in caso di adunanze di urgenza.
2. Le proposte e/o i fascicoli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della seduta.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. 18/8/2000, n° 267 e ss.mm.ii. corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.
4. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.
5. Le proposte relative alla modifica dello statuto e dei regolamenti devono essere comunicate ai capigruppo consiliari, nonché resi pubblici alla cittadinanza mediante avvisi, almeno dieci giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata ai Capigruppo copia degli atti concernenti gli argomenti suddetti.
6. Il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui al precedente comma avviene dal momento della comunicazione ai capigruppo, dandone avviso ai consiglieri.
7. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, entro il quale sono presentati dalla Giunta al Consiglio comunale, in apposita adunanza, gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, con gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Tali atti vengono, dal giorno della presentazione, depositati a disposizione dei consiglieri i quali possono presentare al Presidente emendamenti entro il sesto giorno precedente quello dell'adunanza stabilita per l'esame dei bilanci.
8. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, entro il quale devono essere depositati a disposizione dei consiglieri comunali il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Del deposito del rendiconto è data comunicazione ai consiglieri.

Art. 32
Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, è riunito validamente con l'intervento della metà dei Consiglieri assegnati all'Ente senza computare a tal fine il Sindaco.

2. L'adunanza si tiene all’ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall’adunanza dopo l'appello, sono tenuti a dame avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri é inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 10 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti é tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 33
Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale dei consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, é pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione.
5. Qualora la prima seduta andasse deserta, il Sindaco é tenuto ad inviare l'invito per la seconda ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati prima della data fissata per la seconda convocazione.
6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

7. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi prima della data fissata per l'adunanza.
8. Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Art. 34
Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale di norma sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo art. 35.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.

Art. 35
Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. L'adunanza è altresì segreta nei casi previsti dalla legge e quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali del Comune.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario comunale, il vice Segretario o il responsabile dell'ufficio di segreteria, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 36
Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano rilevanti motivi d'interesse della comunità che lo fanno ritenere necessario, il Presidente, sentita la conferenza dei capi gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od in altri luoghi particolari.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

Art. 37
Comportamento dei consiglieri

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.
2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Sindaco all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.
3. Devono essere evitate le discussioni ed i dialoghi tra consiglieri; ove essi avvengano, il Sindaco interviene togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
4. Solo al Sindaco è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione; in caso contrario il Sindaco richiama all'ordine il consigliere e ove lo stesso persista gli inibisce di continuare a parlare.
6. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma devono unicamente riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico – amministrativi. Va pertanto escluso qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno e l'intervento va contenuto nei limiti dell'educazione, della prudenza e del rispetto civile.
7. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o viola i principi precedenti, il Sindaco lo richiama nominandolo; dopo un secondo richiamo senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Sindaco gli leva la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione.

Art. 38
Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. L'utilizzo dei cellulari è consentito, a condizione che siano disattivate le relative suonerie e la conversazione telefonica avvenga fuori dall'aula.
4. I poteri per il mantenimento dell'ordine spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani e della forza pubblica, che possono intervenire solo su esplicita richiesta del Presidente.

5. Quando da parte di persone che assistono all’adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l’allontanamento dalla sala fino al termine dell’adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell’adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 39
Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per esigenze proprie o del Sindaco o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Capo V
Ordine dei Lavori

Art. 40
Ordine di trattazione degli argomenti

1. L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all’ordine del giorno della seduta, a meno che non siano favorevoli la maggioranza dei Consiglieri Comunali in carica.

Art. 41
Discussione – norme generali

1. Il relatore delle proposte di deliberazione e di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno é lo stesso Sindaco o l'assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dai Consiglieri sono i proponenti.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capogruppo, o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.
4. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.
5. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la sua replica o quella del relatore, dichiara chiusa la discussione.
7. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento é stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
8. E’ facoltà, altresì, del Presidente protrarre i tempi di discussione per argomenti di particolare importanza;
9. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per una durata non superiore a cinque minuti.
10. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed agli strumenti urbanistici generali, di variante sia di iniziativa pubblica che privata.

Art. 42
Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell’argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell’inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all’esame dell’argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente -o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri -un Consigliere per ciascun gruppo, il Sindaco e gli Assessori interessati, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 43
Fatto personale

1. Istituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire

fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.
4. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
5. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri, di cui uno di minoranza, se presente, che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
6. La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.
7. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 44
Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Art. 45
La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio comunale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti partecipando con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne cura le verbalizzazioni, che sottoscrive unitamente al Presidente del Consiglio.
2. Su invito del Presidente, quando egli lo ritenga utile o necessario o sia richiesto dai Consiglieri, il Segretario comunale esprime parere consultivo giuridico-amministrativo e fornisce informazioni e notizie su argomenti che l’Assemblea consiliare sta esaminando.
3. Il Segretario deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi o incarichi ai medesimi. Le funzioni verranno svolte, in tal caso, dal Vice Segretario, se presente. In assenza del Vice Segretario, il Presidente del Consiglio affida le funzioni di Segretario verbalizzante ad un Consigliere.

Art. 46
Il Verbale dell’Adunanza, redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze é l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale e la sua redazione è curata dal Segretario comunale.
2. Il processo verbale è l'attestazione dei fatti avvenuti e delle dichiarazioni rese dai Consiglieri alla presenza del segretario; con esso si dà atto del senso in cui si è manifestata

la volontà del Consiglio con la maggioranza prescritta e si determina l'esistenza giuridica delle deliberazioni.

3. Il processo verbale deve:
   a) indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti all'appello all'apertura e l'annotazione dei consiglieri giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati;
   b) riportare il resoconto dell'andamento della seduta consiliare;
   c) riportare i punti principali delle discussioni;
   d) indicare il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta, precisando il nome degli astenuti e di coloro che si sono allontanati dall'aula;
   e) far constare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione seguita.
4. Le dichiarazioni e gli interventi dei consiglieri sono riportati in sunto. Ogni componente il Consiglio ha comunque diritto che nel verbale sia inserito il testo preciso di alcune proprie dichiarazioni; in tal caso, l'interessato dovrà dettare al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto, debitamente firmato in calce, depositandolo nelle mani del Segretario comunale.
5. Nel verbale delle sedute segrete si deve tutelare l'esigenza della riservatezza ed è redatto in modo da contenere la sintesi delta discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
6. Nel verbale non devono essere riportate eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie; il Segretario comunale provvede ad escluderle. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta verbale o scritta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
7. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
8. Il verbale delle adunanze é firmato dal Presidente dell'adunanza, dal Segretario comunale o dal funzionario che ne ha curato la redazione.

Art. 47
Verbale – Deposito – Rettifiche – Approvazione

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri prima dell'adunanza nella quale sarà sottoposto ad approvazione.
2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.
3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti.

Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.
6. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario comunale.
7. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunti dai predetti registri è disposto dal Segretario comunale.

Capo VI
Le deliberazioni

Art. 48
Le deliberazioni

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto d'indirizzo deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti effettuazione di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Le effettuazioni di spesa non possono essere assunte senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
3. L'istruttoria della deliberazione deve contenere pareri espressi in modo chiaro, univoco ed esauriente, assicurando al Consiglio gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono, nell'ambito delle sue funzioni.
4. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sempre che sia possibile acquisire il parere di regolarità tecnica e/o contabile del Dirigente responsabile, il Segretario comunale provvede alle variazioni conseguenti ed il testo modificato viene letto al Consiglio prima della votazione.
5. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

Art. 49
Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/8/2000, n° 267 e ss.mm.ii..
2. La dichiarazione di immediata esecutività ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Art. 50
Approvazione – Annullamento – Revoca – Modifica

1. Il Consiglio comunale adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema posto in votazione.
2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela e della legge 07/8/1990, n° 241 e ss.mm.ii., ha potere discrezionale per procedere all'annullamento, revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione delle motivazioni che determinano la volontà dell'organo di annullare, revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono annullamenti, revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituitesi od acquisite, pregiudizio a terzi, gli atti stessi devono prevedere gli interventi diretti a regolare i relativi rapporti.

Art. 51
Le Votazioni-Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali può essere effettuata in tre forme: palese; per appello nominale; segreta.
2. La votazione in forma palese avviene per alzata di mano, invitando a votare prima i favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti. Sia i contrari che gli astenuti, devono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.
3. La votazione per appello nominale si ha quando è prescritta dalla legge o dallo statuto. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza del Segretario stesso, il quale lo annota a verbale.
4. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone. Vengono effettuate a mezzo di schede. Le schede bianche o nulle sono computati come votanti. Coloro che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale, nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.
5. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

Art. 52
Esito delle Votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non é approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuti.

Capo VII
Cessazione del Consiglio Comunale

Art. 53
Motivi - Effetti

1. Il Consiglio comunale viene sciolto ed il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Qualora la mozione di sfiducia sia respinta, i consiglieri che hanno sottoscritto la mozione non possono presentarne una ulteriore se non prima di sei mesi dalla reiezione della precedente.
3. Il Consiglio comunale viene sciolto qualora si verifichino le condizioni previste e regolate dagli artt. 141 e 143 del D.lgs 18/8/2000, n° 267 e ss.mm.ii..
4. Verificandosi le condizioni previste dall’art. 141, comma 1, lett. b), n° 1, del D.lgs 18/8/2000, n° 267 e ss.mm.ii., il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle nuove elezioni.

5. I Consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Capo VIII
Disposizioni Finali

Art. 54
Entrata in vigore – Diffusione

1. Il presente regolamento entrerà in vigore, divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato, dopo che lo stesso sia stato pubblicato nuovamente all'albo pretorio per 10 (dieci) giorni.
2. Copia del presente regolamento deve essere depositato nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge e del vigente Statuto comunale.

INDICE

Capo I
Organizzazione del Consiglio Comunale

Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Funzioni di indirizzo politico – amministrativo, competenze e controllo
Art. 3 – Interpretazione del regolamento
Art. 4 – Durata in carica
Art. 5 – La sede delle adunanze
Art. 6 – Prima adunanza del Consiglio

Capo II
Il Presidente

Art. 7 – Presidenza delle adunanze
Art. 8 – Compiti e poteri del Presidente
Art. 9 – Presidente – sostituzione

Capo III
Consiglieri

Art. 10 – Diritto d’iniziativa
Art. 11 – Comunicazioni – Interrogazioni – Interpellanze – Mozioni
Art. 12 – Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi
Art. 13 – Entrata in carica
Art. 14 – Dimissioni
Art. 15 – Decadenza e rimozione dalla carica
Art. 16 – Sospensione dalla carica – Sostituzione
Art. 17 – Deleghe del Sindaco ai Consiglieri
Art. 18 – Aspettative, Permessi ed Indennità spettanti ai consiglieri
Art. 19 – Partecipazione alle adunanze
Art. 20 – Astensione facoltativa ed obbligatoria
Art. 21 – Funzioni rappresentative
Art. 22 – Costituzione dei gruppi consiliari
Art. 23 – Conferenza dei capigruppo
Art. 24 – Composizione delle Commissioni consiliari
Art. 25 – Commissioni consiliari permanenti
Art. 26 – Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali

Capo IV
Funzionamento del Consiglio Comunale

Art. 27 – Convocazione
Art. 28 – Avviso di convocazione
Art. 29 – Ordine del giorno
Art. 30 – Consegna e modalità
Art. 31 – Deposito degli atti
Art. 32 – Adunanze di prima convocazione
Art. 33 – Adunanze di seconda convocazione
Art. 34 – Adunanze pubbliche
Art. 35 – Adunanze segrete
Art. 36 – Adunanze "aperte"
Art. 37 – Comportamento dei consiglieri

Art. 38 – Comportamento del pubblico
Art. 39 – Ammissione di funzionari e consulenti in aula

Capo V
Ordine dei Lavori

Art. 40 – Ordine di trattazione degli argomenti
Art. 41 – Discussione – norme generali
Art. 42 – Questione pregiudiziale o sospensiva
Art. 43 – Fatto personale
Art. 44 –Termine dell'adunanza
Art. 45 – La partecipazione del Segretario all'adunanza
Art. 46 – Il Verbale dell’Adunanza – Redazione e firma
Art. 47 – Verbale – Deposito – Rettifiche – Approvazione

Capo VI
Le deliberazioni

Art. 48 – Le deliberazioni
Art. 49 – Deliberazioni immediatamente eseguibili
Art. 50 – Approvazione – Annullamento – Revoca – Modifica
Art. 51 – Le Votazioni – Modalità generali
Art. 52 – Esito delle Votazioni

Capo VII
Cessazione del Consiglio Comunale

Art. 53 – Motivi – Effetti

Capo VIII
Disposizioni Finali

Art. 54 – Entrata in vigore – Diffusione

Il Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 21 del 28 settembre 2009, pubblicata, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs 18/8/2000, n° 267 e ss.mm.ii., all'Albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi dal 05 novembre 2009 al 20 novembre 2009.

È divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs 18/8/2000, n° 267 e ss.mm.ii., il 16 novembre 2009.

Mongrassano, li 23 novembre 2009

Il Segretario comunale

Avv. Pietro Manna

Il Regolamento è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto comunale, all'Albo pretorio del Comune per dieci giorni consecutivi dal 16 novembre 2009 al 26 novembre 2009.

È divenuto esecutivo il 26 novembre 2009

Mongrassano, li 27 novembre 2009

Il Segretario comunale

Avv. Pietro Manna